

## CAMERA DEI DEPUTATI

### AC 4302-A

#### **DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE E IL RIORDINO DELLA NORMATIVA RELATIVA ALLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME, LACUALI E FLUVIALI AD USO TURISTICO-RICREATIVO (A.C. 4302-A)**

**Ordini del giorno accolti - seduta 26 ottobre 2017**

La Camera,

premessò che:

all'articolo 1, comma 1, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo;

tra i criteri di delega è stato introdotto un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino alle concessioni in essere al 31 dicembre 2009, ferme restando le previsioni dei rapporti contrattuali in corso tra concessionari e gestori;

durante il suddetto periodo transitorio andranno anche regolamentati gli effetti giuridici degli atti di pianificazione territoriale e dei relativi strumenti di programmazione negoziata stipulati, ai fini del miglioramento dell'offerta turistica e della riqualificazione dei beni demaniali, tra le amministrazioni competenti e le associazioni maggiormente rappresentative, su base nazionale, delle imprese del settore;

tale formulazione non contiene adeguati livelli di protezione nei confronti delle attuali imprese balneari, le quali confidando sul rinnovo della propria autorizzazione hanno effettuato nel tempo ingenti investimenti, e che stentano a riprendere pienamente l'attività;

considerato inoltre che:

al fine di garantire maggiore uniformità rispetto alle situazioni pregresse, il Governo è delegato anche a rideterminare la misura dei canoni concessori e delle pertinenze;

attualmente la stima dei canoni pertinenziali si basa sui criteri OMI, per cui i canoni sono esorbitanti da pagare e troppo gravosi per le imprese,

impegna il Governo

a prevedere un lungo periodo transitorio al fine di verificare con esattezza, attraverso una ricognizione su scala nazionale, la disponibilità della risorsa per nuove iniziative imprenditoriali e di consentire la prosecuzione delle concessioni in essere;

rivedere i criteri di stima dei canoni pertinenziali superando gli attuali valori OMI, al fine di rendere il pagamento sostenibile da parte di centinaia di imprese del settore balneare.

9/4302-A/6. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Palese.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge reca una delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, nel rispetto della normativa dell'Unione europea;

le disposizioni indicano i principi e i criteri direttivi cui improntare la riforma e definiscono la disciplina procedurale per l'adozione delle norme delegate;

tra i criteri e i principi direttivi si segnalano: il rispetto della concorrenza, della qualità paesaggistica e sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali e delle forme di gestione integrata dei beni e delle attività aziendali, della libertà di stabilimento, della garanzia dell'esercizio e sviluppo delle attività imprenditoriali nonché del riconoscimento e tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale; la fissazione di adeguati limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse, in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico; la previsione di un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino alle concessioni in essere al 31 dicembre 2009, ferme restando le previsioni dei rapporti contrattuali in corso tra concessionari e gestori; la rideterminazione della misura dei canoni concessori, con l'applicazione di valori tabellari, tenendo conto della tipologia dei beni oggetto di concessione, anche con riguardo alle pertinenze e alle relative situazioni pregresse, e la classificazione dei medesimi beni, relativamente alla valenza turistica, in almeno tre categorie; il riordino delle concessioni ad uso abitativo; l'obbligo per i comuni di rendere pubblici, tramite i propri siti internet, i dati concernenti l'oggetto delle concessioni ed i relativi canoni, nonché l'obbligo per i concessionari di pubblicizzare tali dati sui propri siti internet; il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni legislative vigenti in materia,

impegna il Governo

ad adottare un periodo transitorio congruo per permettere agli imprenditori del settore, che nella stragrande maggioranza vivono l'impresa come progetto di vita e fonte di lavoro e non come investimento economico-finanziario, di riorganizzarsi alla luce dei cambiamenti che verranno introdotti nel settore delle concessioni demaniali.

9/4302-A/7. Nesi.

La Camera,

premessi che:

all'articolo 1, comma 1, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo nel rispetto del principio del legittimo affidamento;

tale principio è confermato da numerose decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, secondo le quali il concessionario vanta un legittimo affidamento rispetto alla proprietà superficaria e all'avviamento commerciale della propria impresa;

al riguardo anche la Carta di Nizza, all'articolo 17, prevede che ogni individuo abbia il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli e di disporne, potendo esserne privato soltanto per causa di pubblico interesse a fronte del pagamento di una giusta indennità;

gli imprenditori del settore turistico ricreativo, confidando sul rinnovo della propria autorizzazione, hanno effettuato nel tempo ingenti investimenti per creare e valorizzare la propria impresa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di tutelare il legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico e ricreativo, rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009, con la conservazione del diritto alla continuità aziendale nella concessione, al fine di consentire alle famiglie che operano nel settore la piena ripresa dell'attività.

9/4302-A/10. Fauttilli, Palese.

La Camera,

premesso che:

all'articolo 1, comma 1, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo nel rispetto del principio del legittimo affidamento;

tale principio è confermato da numerose decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, secondo le quali il concessionario vanta un legittimo affidamento rispetto alla proprietà superficiaria e all'avviamento commerciale della propria impresa;

al riguardo anche la Carta di Nizza, all'articolo 17, prevede che ogni individuo abbia il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli e di disporne, potendo esserne privato soltanto per causa di pubblico interesse a fronte del pagamento di una giusta indennità;

gli imprenditori del settore turistico ricreativo, confidando sul rinnovo della propria autorizzazione, hanno effettuato nel tempo ingenti investimenti per creare e valorizzare la propria impresa,

impegna il Governo

a tutelare il legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico e ricreativo, rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009, con la conservazione del diritto alla continuità aziendale nella concessione, al fine di consentire alle famiglie che operano nel settore la piena ripresa dell'attività.

9/4302-A/12. Ricciatti, Ferrara, Simoni, Epifani, Nicchi, Albini, Fossati, Quaranta, Piras, D'Attorre, Sannicandro, Duranti.

La Camera,

premessi che:

all'articolo 1, comma 1, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo nel rispetto del principio del legittimo affidamento;

tale principio è confermato da numerose decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, secondo le quali il concessionario vanta un legittimo affidamento rispetto alla proprietà superficiaria e all'avviamento commerciale della propria impresa;

al riguardo anche la Carta di Nizza, all'articolo 17, prevede che ogni individuo abbia il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli e di disporne, potendo esserne privato soltanto per causa di pubblico interesse a fronte del pagamento di una giusta indennità;

gli imprenditori del settore turistico ricreativo confidando, sulla base del contesto normativo nazionale all'epoca vigente ed in epoca anteriore al recepimento della direttiva 2006/123/CE ed anteriore anche alla scadenza del termine indicato per il recepimento medesimo, sul rinnovo della propria autorizzazione, hanno effettuato nel tempo ingenti investimenti per creare e valorizzare la propria impresa;

in ogni caso è necessario adeguatamente valutare se ed in quale misura la risorsa naturale, ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 12, sia effettivamente scarsa,

impegna il Governo

alla definizione di un periodo transitorio idoneo alla verifica della scarsità della risorsa nonché alla effettiva tutela del legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico e ricreativo, rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009, con la conservazione del diritto alla continuità aziendale nella concessione, al fine di consentire alle imprese (anche a carattere familiare) che operano nel settore la piena ripresa dell'attività.

9/4302-A/15. Massa, Mariani, Fusilli, Capone, Vazio, Benamati, Di Lello, Bargerò, Zardini, D'Incecco, De Menech, Moretto, Giacobbe, Scuvera, Vico, Camani, Taranto, Becattini, Impegno, Montroni, Martella, Donati, Bini, Peluffo, Cani, Palese, Benamati, Iacono.

La Camera,

premesso che:

all'articolo 1, comma 1, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo nel rispetto del principio del legittimo affidamento;

tale principio è confermato da numerose decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, secondo le quali il concessionario vanta un legittimo affidamento rispetto alla proprietà superficaria e all'avviamento commerciale della propria impresa;

al riguardo anche la Carta di Nizza, all'articolo 17, prevede che ogni individuo abbia il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli e di disporne, potendo esserne privato soltanto per causa di pubblico interesse a fronte del pagamento di una giusta indennità;

gli imprenditori del settore turistico ricreativo, confidando sul rinnovo della propria autorizzazione, hanno effettuato nel tempo ingenti investimenti per creare e valorizzare la propria impresa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di tutelare il legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico e ricreativo, rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009, con la conservazione del diritto alla continuità aziendale nella concessione, al fine di consentire alle famiglie che operano nel settore la piena ripresa dell'attività.

9/4302-A/26. Abrignani, Palese.

La Camera,

premessi che:

la Direttiva Bolkestein, recepita con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ha stabilito che dal 1 gennaio 2016, le concessioni demaniali non potranno più essere rinnovate automaticamente, ma dovranno essere oggetto di un bando con procedura pubblica alla scadenza di ogni concessione;

l'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, ha prorogato il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del medesimo decreto e in scadenza al 31 dicembre 2015, fino a tale data;

l'articolo 34-duodecies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 ha poi prorogato fino al 31 dicembre 2020 le concessioni demaniali in essere alla data del 30 dicembre 2009 e in scadenza entro il 31 dicembre 2015;

tale proroga, se pure in contrasto con la normativa europea, ha rimesso l'accento sull'annosa questione, dibattuta a livello nazionale ed europeo, circa l'applicazione della Direttiva Bolkestein alle concessioni demaniali marittime;

nel settore operano molte imprese turistiche anche di piccole dimensioni e a conduzione familiare;

è necessario sollecitare un intervento del Governo affinché venga riconosciuta, a livello europeo, la specificità delle imprese balneari operanti in Italia,

impegna il Governo

a salvaguardare gli investimenti realizzati nel settore riconoscendo in favore delle imprese che operano da anni nel comparto di diritto al legittimo affidamento delle concessioni in essere.

9/4302-A/36. Rondini, Palese.